

Importanti novità fiscali in tema di veicoli aziendali

Imposte Dirette

Il decreto legge n. 262 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2006 titolato "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", ha introdotto importanti novità fiscali, soprattutto (ma non solo) in tema di fiscalità de veicoli aziendali. Il decreto legge è stato definitivamente convertito nella LEGGE 24 novembre 2006, n.286 (GU n. 277 del 28-11-2006- Suppl. Ordinario n.223).

Nel dibattito parlamentare, in fase di conversione in legge del decreto del 3 ottobre, sono state apportate diverse modifiche, ma nulla è cambiato per quanto concerne il trattamento fiscale degli autoveicoli aziendali.

L'applicazione delle nuove regole (riepilogate nella tabella che segue) decorre dal periodo di imposta in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto, ossia dal 1° gennaio 2006 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Veicoli	Disciplina precedente	Nuova disciplina
<i>Utilizzati solo come strumentali nell'attività propria dell'impresa (es scuole guida)</i>	Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi	invariata
<i>A uso pubblico</i>	Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi	invariata
<i>In uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta</i>	Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi	Deducibilità integrale fino all'importo che costituisce il reddito di lavoro ("fringe benefit") a prescindere dalla durata dell'uso promiscuo
<i>Utilizzati da agenti</i>	Deducibilità dei costi nella misura dell' 80% e fino al limite di 25.822,84 €. Regole proporzionali al limite di costo per il leasing ed entro limiti fissi per locazione e noleggio.	invariata
<i>Utilizzati nell'esercizio d'impresa in situazione diversa da quelle</i>	Deducibilità delle quote di ammortamento nella	Nessuna deducibilità

	<p><i>precedenti (ad uso dell'amministratore, per attività commerciale o di rappresentanza)</i></p>	<p>misura del 50% nei limiti del costo di 18.075,99€, per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per i canoni di locazione e noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità del 50% per le altre spese.</p>	
	<p><i>Utilizzati da artisti e professionisti</i></p>	<p>Deducibilità nei limiti indicati nel precedente punto per un solo veicolo o per un veicolo per ogni socio o associato</p>	<p>Deducibilità (per un solo veicolo o per un veicolo per ogni socio o associato) delle quote di ammortamento nella misura del 25% nei limiti del costo di € 18.075,99, per i leasing deducibilità proporzionale al limite; per i canoni di locazione e noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità del 25% per tutte le altre spese</p>

	<p>Sono previste novità anche per i lavoratori dipendenti che beneficiano dell'uso personale di un'auto aziendale (fringe benefit). Con effetto dal 1° gennaio 2006, nella determinazione del reddito da lavoro dipendente per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si deve assumere il 50% (e non più il 30%) dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; l'aggravio sull'imponibile del lavoratore dipendente sarà quindi pari al costo ACI di 3.000 chilometri. Il conguaglio in busta paga dovrà essere effettuato entro dicembre 2006.</p>
<p>IVA</p>	<p>E' stato convertito in legge (Legge del 10/11/2006 n. 278 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14/11/2006), con modificazioni, anche il decreto legge 258/06, contenente le disposizioni per gli adempimenti conseguenti alla sentenza relativa alla causa C-228/05 della Corte di Giustizia delle Comunità europee. La sentenza, emessa in sede di interpretazione pregiudiziale della sesta direttiva europea sull'Iva tesa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia (77/388), ha escluso limitazioni alla detraibilità dell'Iva su beni come autoveicoli e carburanti utilizzati nell'attività d'impresa.</p> <p>Sono escluse compensazioni e detrazioni; per ottenere il rimborso, chi ha effettuato acquisti e importazioni dei beni e servizi oggetto della sentenza dovrà presentare apposita istanza per via telematica utilizzando lo specifico modulo che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Il termine per la presentazione dell'istanza, inizialmente previsto per il 15 dicembre 2006, è slittato al 15 aprile 2007.</p> <p>La detrazione dell'IVA ed il recupero di quella non detratta dovrà comunque tener conto del concetto di inerenza in relazione all'utilizzo dell'autovettura per uso dell'impresa o professionale.</p> <p>Per determinare l'IVA rimborsabile il Governo proporrà un criterio forfetario, con percentuali di inerenza già predisposte e differenziate settore per settore. I contribuenti che non aderiranno al suddetto rimborso.</p>